



COPIA

COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n. _____

Deliberazione della Giunta Comunale

N. **2** registro delibere

Data **14/01/2025**

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2024, ART. 11-BIS DEL D.LGS 118/2011 - DEFINIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

Il giorno quattordici del mese di gennaio dell'anno duemilaventicinque ad ore 08:45, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso ai componenti, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

composta dai Signori:

ROBOL GIULIA	Sindaca
ANDREA MINIUCCHI	Vicesindaco
CARLO FAIT	Assessore
RUGGERO POZZER	Assessore
MICOL COSSALI	Assessora
SILVIA VALDUGA	Assessora
ARIANNA MIORANDI	Assessora
MICHELE DORIGOTTI	Assessore

Sono assenti giustificati i signori:

PRESIEDE: GIULIA ROBOL

ASSISTE: VALERIO BAZZANELLA- SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal 17/01/2025
al 27/01/2025

f.to VALERIO BAZZANELLA
Segretario generale

La Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Relazione.

Il Testo Unico degli Enti locali approvato con D. Lgs. 267/2000, all'art. 233-bis, dispone a carico degli enti locali la redazione del bilancio consolidato secondo le indicazioni di cui al D.Lgs. 118/2011.

Il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 definisce termini e modalità di redazione del bilancio costituito dal conto economico consolidato, lo stato patrimoniale consolidato, la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato si considera, ai sensi dell'art. 11-bis comma 3 del D.Lgs. 118/2011, qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo.

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 22 del 30 settembre 2024 ha approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2023 del Comune di Rovereto includendo i bilanci di:

- Fondazione Museo Civico Rovereto;
- Società Multiservizi Rovereto srl;
- Fondazione Museo Storico del Trentino;
- Findolomiti Energia srl;
- Dolomiti Energia Holding spa;
- Trentino Trasporti spa;
- Trentino Digitale spa;
- Trentino Riscossioni spa;
- Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop..

In via generale il suddetto principio contabile prevede l'obbligo di una serie di attività preliminari al consolidamento dei bilanci del G.A.P., tra cui predisporre e aggiornare, con riferimento alla situazione del 31 dicembre di ogni anno, due distinti elenchi concernenti:

- A) 1° elenco: gli enti, le aziende e le società che compongono "*Gruppo Amministrazione Pubblica*" (G.A.P.), evidenziando quelli che a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- B) 2° elenco: gli enti, le aziende e le società componenti del G.A.P. da includere nel "*Perimetro di consolidamento*" quindi nel bilancio consolidato dell'ente.

Tali elenchi, secondo quanto disposto dall'art. 41 del Regolamento di contabilità, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 04 luglio 2023, devono essere approvati entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 118/2011, vale a dire articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, ma prive di personalità giuridica;
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1 del D.Lgs 118/2011 costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende (aziende speciali, enti autonomi, consorzi, fondazioni), nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

- b) ha il potere, assegnato da legge, statuto o convenzione, di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 3) gli enti strumentali partecipati dell'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.1 del principio contabile 4/4;
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, ovvero, ai sensi dell'art. 11-quater del D.Lgs. 118/2011, le società nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

Rispetto alla fase transitoria di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, dal 2019 sono considerate altresì le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, intendendosi per tali ai sensi dell'art. 11-quinquies del D.Lgs 118/2011:
- a) le società a totale partecipazione pubblica, affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione;
 - b) le società nelle quali si detiene una quota significativa di voti in assemblea uguale o maggiore al 20% per le società non quotate ovvero uguale o maggiore al 10% per quelle quotate.

Si ritiene inoltre che la "*partecipazione agli enti strumentali*", al fine dell'inclusione dell'ente nel G.A.P., si configura quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- nei confronti dei quali il Comune di Rovereto ha effettuato un conferimento al fondo di dotazione;
- nei quali il Comune di Rovereto provvede alla nomina o designazione di propri rappresentanti negli organi decisionali, pur non sussistendo il requisito del "Controllo";

Si rileva inoltre che il D.L. 91/2017 all'art. 8, comma 1-quater, convertito con legge n. 123 di data 03 agosto 2017, dispone che il citato art. 11-ter del D.Lgs. 118/2011, relativo

alla definizione degli enti strumentali, non si applica ai Corpi volontari dei vigili del fuoco e relative unioni i quali pertanto sono esclusi dall'applicazione della contabilità armonizzata e da operazioni di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato dei comuni.

Ai sensi del principio contabile applicato al bilancio consolidato, gli enti e le società del gruppo compresi nel primo elenco "Gruppo amministrazione pubblica" possono non essere inseriti nel secondo elenco "Perimetro di consolidamento" nei casi di:

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che, rispetto ai dati del Comune, presentano un'incidenza (irrilevanza singola) inferiore al 3% , per ciascuno dei seguenti parametri:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici.

Ai fini dell'esclusione per irrilevanza la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti non deve presentare, per ciascuno dei suddetti parametri, un'incidenza uguale o superiore al 10% (irrilevanza globale). In caso di superamento di tale limite, l'ente individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria entro la soglia prevista;

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Dal 2018, così come chiarito dalla deliberazione della Sezione Autonomie n. 16/SEZAUT/2020/INPR, sono considerati rilevanti (rilevanza assoluta) gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretti da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori al 1% del capitale della società partecipata; tale eccezione non si applica quando vi sia affidamento diretto di pubblico servizio.

Per il bilancio consolidato, i valori di riferimento saranno quelli del rendiconto 2024 redatti con i criteri di valutazione del D.Lgs. 118/2011; in attesa dell'approvazione del suddetto rendiconto, si prendono a riferimento i dati del rendiconto 2023 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 8 di data 08/05/2024, nonché i dati di bilancio al 31/12/2023 approvati dai singoli organismi partecipati.

I valori di riferimento risultano pertanto i seguenti:

Parametri	Importo	Soglia 3% irrilevanza singola	Soglia 10% irrilevanza globale
totale attivo	€ 620.906.573,85	€ 18.627.197,22	€ 62.090.657,39
patrimonio netto	€ 474.297.228,15	€ 14.228.916,84	€ 47.429.722,82
ricavi caratteristici	€ 65.566.023,28	€ 1.966.980,70	€ 6.556.602,33

A seguito della puntuale ricognizione effettuata sono stati predisposti i summenzionati elenchi riportati nell'allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che i soggetti da includere nel perimetro di consolidamento sono:

1. Fondazione Museo civico Rovereto;
2. Società Multiservizi Rovereto srl;

3. Fondazione Museo storico del Trentino;
4. Findolomiti Energia srl;
5. Dolomiti Energia Holding spa;
6. Trentino Trasporti spa;
7. Trentino Digitale spa;
8. Trentino Riscossioni spa;
9. Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.

Atteso che, ai sensi del principio contabile applicato 4/4, in presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato e rientranti nell'area di consolidamento del Comune, oggetto del consolidamento è il bilancio consolidato del gruppo e pertanto sarà consolidato il bilancio consolidato del gruppo FinDolomiti Energia e il bilancio consolidato della Società Dolomiti Energia Holding S.p.a., Società che secondo i criteri sopra esposti devono essere incluse nel perimetro di consolidamento del Comune.

Il consolidamento dei bilanci della capogruppo e dei componenti del Gruppo saranno effettuati con il metodo integrale con riferimento ai bilanci degli Enti strumentali controllati e delle Società controllate e con il metodo proporzionale, con riferimento alle Società e agli Enti strumentali partecipati.

Come previsto al paragrafo 3.2 del principio contabile, il Comune comunica ai soggetti del secondo elenco la loro inclusione nel bilancio consolidato informandoli degli altri componenti inclusi ed impartisce le direttive necessarie per la predisposizione del bilancio consolidato relative alle:

- 1) modalità e tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento.
- 2) indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato.
- 3) istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, e considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e, in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione

all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, tenuto conto che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile (punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.);

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico Enti Locali) e s.m.;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7 marzo 2016;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 04 luglio 2023, n. 27;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 17 dicembre 2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 47 di data 18 dicembre 2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 247 di data 19 dicembre 2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – parte finanziaria e schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale;

visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, contenente - tra l'altro - la Sezione Performance e la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 72 di data 9 aprile 2024;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa reso dal Dirigente del Servizio Programmazione, Finanze e Progetti europei, dott. Gianni Festi ;
- parere favorevole di regolarità contabile reso dal Dirigente del Servizio Programmazione, Finanze e Progetti europei, dott. Gianni Festi;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, l'elenco degli enti, aziende e società che, ai sensi del paragrafo 2 del principio applicato 4.4 del D.Lgs. 118/2011, compongono il gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) e l'elenco del perimetro di consolidamento, riportati in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che i soggetti da includere nel perimetro di consolidamento per l'esercizio

2024 sono:

1. Fondazione Museo civico Rovereto;
 2. Società Multiservizi Rovereto srl;
 3. Fondazione Museo storico del Trentino;
 4. Findolomiti Energia srl (bilancio consolidato del gruppo);
 5. Dolomiti Energia Holding spa (bilancio consolidato del gruppo);
 6. Trentino Trasporti spa;
 7. Trentino Digitale spa;
 8. Trentino Riscossioni spa;
 9. Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.;
3. di trasmettere la presente delibera ai soggetti di cui al precedente punto 2 informandoli della loro inclusione nel perimetro di consolidamento;
 4. di demandare agli uffici competenti la definizione e trasmissione ai soggetti di cui al precedente punto 2 delle direttive e linee guida necessarie per la predisposizione del bilancio consolidato;
 5. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
 6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

N. 1 allegato.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA SINDACA
F.TO GIULIA ROBOL

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO VALERIO BAZZANELLA

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva il **28/01/2025**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO VALERIO BAZZANELLA

Copia conforme all'originale

Il Segretario Generale